

**Decreto n. 1311 del 28 maggio 2018**

**Concessione del permesso retribuito per la frequenza a corsi legali di studio di cui all'art.15 del CCNL successivo a quello dell'1/4/99, stipulato il 14/9/2000, per l'anno accademico 2017/2018 in applicazione della procedura residuale**

**Richiamati:**

- il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario-articolo 3 bis;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione,

l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visti:**

- L'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1 comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis D.L.95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;
- la delibera di Giunta regionale n. 816/2014 avente ad oggetto "Rinnovo della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna";
- La delibera di Giunta regionale n. 2084/2015 avente ad oggetto "Costituzione dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione Sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004" con la quale si stabilisce gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale;
- il decreto n. 910 del 30 maggio 2014 "Acquisizione di 2 unità di personale da assegnare con contratto a tempo determinato presso la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione" con il quale si disponeva, tra l'altro, l'assunzione della sig.ra Gabriella Ruggieri fino al 31/12/2014 e la contestuale assegnazione della stessa alle dipendenze funzionali della Direzione generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali - Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio ed Uso Sostenibile del Territorio.
- il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 01.07.2014 in esecuzione del sopra citato decreto 910/2014 tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e la Sig.ra Gabriella Ruggieri;
- i decreti n. 2515/14, n. 2638/15, n. 4380/16 e n. 3606/17 con i quali è stata prorogata la durata del suddetto contratto di lavoro, per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria D posizione economica D.1, profilo professionale DA.P

- "Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative" con assegnazione alle dipendenze funzionali dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012, stabilendo come termine finale il giorno 31.12.2018 compreso;
- le proroghe ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui ultima, stipulata in data 29.12.2017 tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e la Sig.ra Gabriella Ruggieri; in virtù della quale le stesse (ad integrazione del predetto contratto di lavoro ed in conformità con quanto disposto dal sopra citato decreto n. 3606/17) hanno convenuto di prorogare il rapporto di lavoro in argomento fino al 31.12.2018 compreso;
  - considerato che al personale acquisito presso la struttura del Commissario si applica, ai sensi della sopra indicata ordinanza n. 31/2012 ed in particolare dell'art. 5 della stessa ordinanza, la disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale;
  - il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 ed in particolare l'art. 15 "Diritto allo studio", attualmente in vigore ai sensi dell'art. 1 "Campo di applicazione" del successivo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del predetto comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 11 aprile 2008;
  - la circolare della Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale centrale Organizzazione, personale sistemi informativi e telematica) del 17.08.2017, Prot. n. PG/2017/0577307 contenente disposizioni in materia di concessione del permesso per la frequenza a corsi legali di studio per l'anno scolastico/formativo - accademico 2017/2018 ed in particolare il punto 5 "Procedura Residuale" che consente - in via residuale e nei casi previsti - la fruizione del permesso in argomento a coloro che non abbiano puntualmente adempiuto alle disposizioni della circolare stessa;

**Verificata** ai sensi delle predette disposizioni, la regolarità della documentazione presentata dal collaboratore che ha fatto richiesta di essere autorizzato alla fruizione del permesso in parola;

## DECRETA

1. di concedere ai sensi di quanto esplicitato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, il permesso retribuito per la frequenza a corsi legali di studio al sotto elencato collaboratore per il conseguimento del corso di perfezionamento post laurea (Master di II Livello), da fruire nella misura massima individuale di n. 150 ore, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2018:

### Frequenza e tesi corso perfezionamento post laurea (Master di II Livello) misura massima 150 ore

Matricola	Cognome	Nome
4799	RUGGIERI	GABRIELLA

2. di dare atto che la gestione degli adempimenti conseguenti alla concessione del permesso retribuito in argomento sarà curata dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna;
3. di stabilire che il collaboratore autorizzato a fruire del permesso per studio per l'anno accademico 2017/2018 dovrà presentare, al termine del corso, la documentazione attestante gli esami sostenuti (per gli studenti universitari almeno in numero di tre, anche con esito negativo);
4. di stabilire, inoltre, che qualora il collaboratore di cui trattasi non produca la sopraindicata documentazione, il relativo periodo di assenza dal servizio sarà considerato come fruito quale aspettativa non retribuita ovvero, a richiesta del dipendente interessato, come fruito in base ad altro istituto normativo;
5. di stabilire, infine, che il collaboratore autorizzato a fruire del permesso per studio per l'anno accademico 2017/2018 che intenda rinunciare alla fruizione dello stesso deve darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Amministrazione e gestione della Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica in quanto, in assenza di tale rinuncia, il permesso per studio attribuito sarà

comunque considerato valido ai fini della determinazione del periodo massimo attribuibile al singolo collaboratore interessato.

**Bologna,**

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)